

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 456-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE DE ZAN)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA e ZUGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1972

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente a disposizione in particolari situazioni

Comunicata alla Presidenza il 17 aprile 1974

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si propone di stabilire la promozione al grado immediatamente superiore per quegli ufficiali che, pur essendo stati dichiarati ad ogni valutazione idonei all'avanzamento, non hanno mai potuto beneficiare della promozione al grado superiore nei ruoli del servizio permanente effettivo per esigenze d'organico.

La lunga permanenza nel servizio a disposizione non ha impedito loro di prodigarsi nell'ininterrotto espletamento dei compiti loro devoluti.

La posizione di tali ufficiali contrasta col trattamento riservato ai funzionari civili, per i quali la legge 19 ottobre 1959, n. 928, e più ancora clamorosamente il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, prevedono particolari accelerazioni e agevolazioni di carriera.

Tali considerazioni hanno motivato moralmente la presentazione del disegno di legge e hanno meritato la più benevola attenzione da parte della Commissione. Altre considerazioni, tuttavia, s'impongono e, in particolare, la sempre riaffermata necessità, per ragioni di funzionalità dell'apparato militare, di mantenere il numero chiuso per le categorie di ufficiali dei vari gradi, soprattutto ai livelli più alti; inoltre, l'approvazione delle norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, che ha dato un aspetto organico e duraturo al ruolo degli ufficiali superiori delle Forze armate.

Queste ragioni, unitamente al fatto che il disegno di legge, comunicato alla Presidenza il 17 ottobre 1972, è obiettivamente superato dai fatti nuovi che nel frattempo si sono verificati, hanno indotto la Commissione ad orientarsi in senso contrario all'approvazione del disegno di legge stesso.

DE ZAN, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

28 febbraio 1973

La Commissione bilancio e programmazione comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge, derivando da esso un onere di importo imprecisato per il quale non può essere ritenuta sufficiente la copertura ottenuta con il generico riferimento ai normali stanziamenti di bilancio.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli ufficiali in servizio permanente « a disposizione » che hanno maturato una permanenza nel grado di otto anni e che sono stati impiegati in incarichi vari per almeno sei anni, possono conseguire la promozione al grado superiore nello stesso ruolo, qualora in possesso dei requisiti richiesti e comunque dopo la promozione dei pari-grado in servizio permanente effettivo che li precedono nei ruoli di provenienza.

Tali periodi sono diminuiti di due anni per gli ufficiali piloti del ruolo normale dell'Aeronautica militare e per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore della marina militare.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

Gli effetti economici della presente legge hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa.